

modificazioni concrete all'articolo 26, ne ha però fatto oggetto di gravi osservazioni, allo scopo di tenere, come egli disse, aperte certe questioni che potrebbero interessare e privati e demanio. È utile (e lo disse testè anche l'onorevole Visocchi) che coloro i quali dissentono da lui, lo dichiarino nella Camera, affinchè i dubbi che in argomento fossero per insorgere in avvenire, trovino, nel contrasto delle opinioni manifestate qui, la possibilità di una equa risoluzione.

Io credo che delle osservazioni dell'onorevole Mantellini due principalmente non debbano dalla Camera essere accolte.

Egli, in primo luogo, dopo di avere accennato che l'articolo 26 introduce una eccezione alla regola generale, che contro il demanio pubblico non corre prescrizione, elevando a titolo giuridico di concessione il possesso trentennario, e dopo d'aver dichiarato d'essere disposto ad accettarla, ha però soggiunto:

Ma la prescrizione trentennaria darà altresì ragione all'esenzione del canone? Ed ha, per sè, risposto negativamente.

Ed io, senza molto dilungarmi, rispondo all'onorevole Mantellini, che se la legge attuale, coll'articolo in esame, ha elevato, come non è dubbio, il possesso trentennario, e, s'intende, il possesso costituito da fatto legittimo, a titolo attributivo di diritto a concessione perpetua, tale titolo deve valere in tutta la sua interezza, e quindi anche per l'esenzione del canone, quando risulti che questo non fu mai pagato durante tutto il periodo necessario a stabilire il titolo.

Perocchè se il demanio ha perduto ogni ragione di proprietà, con qual diritto potrebbe pretendere di limitarla, al difuori di quello dell'espropriazione per pubblico vantaggio?

In secondo luogo, ha osservato l'onorevole Mantellini che vi è qualche contraddizione fra l'articolo 2 già votato, che impone farsi per legge le concessioni a perpetuità e l'articolo 26 che eleva senz'altro a titolo di perpetuità, la prescrizione trentennaria. Ed io credo che contraddizione non vi sia, perchè la legge attuale provvede appunto, in via d'eccezione, pel possesso trentennario, a stabilire quella condizione di diritto, per la quale, in via ordinaria, occorrerebbe una legge speciale a termini dell'articolo 2.

Ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Del Balzo ha rinnovato la preghiera alla

quale in fin della seduta di ieri io risposi esplicitamente.

Ieri dissi che con questo articolo 26, non solo, ma con tutta questa legge, si cerca di agevolare le derivazioni, e che quindi la prima cosa che esso si propone è quella di non turbare, ma di riconoscere i diritti acquisiti.

Quindi se alcuno ha acquistato il diritto all'uso gratuito dell'acqua, quest'uso gratuito gli verrà conservato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio Luigi.

De Blasio Luigi. Le dichiarazioni fatte sul finire della tornata di ieri dall'onorevole Gerardi e dagli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici sulla maniera d'intendere l'articolo 26 del disegno di legge, come è proposto dalla Commissione, sarebbero largamente tranquillanti per coloro nell'animo dei quali può essere sorto il dubbio che negli intendimenti dei ministri proponenti del disegno di legge fosse il pensiero di far sottostare al pagamento di canone per l'uso delle acque anche coloro, i quali ne avessero acquistato l'uso prima della legge del 1865 sulle opere pubbliche. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Visocchi che l'articolo 26 come ci è proposto dalla Commissione, confortato dalle dichiarazioni dell'onorevole Gerardi e degli onorevoli ministri proponenti, valga di per se solo a garantire da qualunque attacco del fisco a conseguire il pagamento del canone, gli otto ed anche i nove decimi degli utenti delle acque pubbliche. Però, poichè stiamo per dare al paese una nuova legge che regoli largamente questa materia e la regoli nel senso più favorevole ai bisogni dell'agricoltura, ed è assolutamente rimosso, per le ampie dichiarazioni del ministro delle finanze, l'intendimento che questa legge abbia da servire a scopo fiscale, domando io, se vi è il dubbio (e questo dubbio non l'ha discusso l'onorevole Visocchi) che un decimo degli utenti delle acque pubbliche possano essere colpiti dalla gravità di un canone che non è negli intendimenti dell'onorevole ministro delle finanze di far pagare, perchè noi non dovremmo, con una sola parola, con un solo inciso rimuovere cotesta dubbiezza?

Perchè dovremmo lasciare materia di contestazione al magistrato? Perchè al domani della pubblicazione di questa legge dovremmo lasciar sorgere altrettante liti quanti sono gli utenti compresi in quel tal decimo, al quale ha accennato l'onorevole Visocchi, coll'amministrazione delle finanze, per il pagamento del canone? Non è negl'inten-